

IL PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO UTILIZZATO DAL TRIBUNALE DI PALERMO



Marta Barresi
Avvocato in Palermo

Nell'assoluto silenzio del panorama normativo, gli operatori giuridici chiamati ad intervenire nella trattazione e risoluzione della crisi familiare hanno a lungo avvertito l'esigenza di potersi avvalere di parametri definiti, che consentissero la prevedibilità degli esiti giudiziari della decisione nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi in contesa.

Tutto ciò è stato, in particolar modo, avvertito da quegli operatori giudiziari che, dedicandosi in modo pressoché esclusivo alla materia familiare, hanno auspicato l'introduzione di uno strumento che riuscisse a fornire la possibilità di una risoluzione transattiva del contenzioso.

Oggi grazie alla riflessione collettiva e al lavoro di gruppo dei Giudici della I Sezione Civile del Tribunale di Palermo, guidati dalla lungimiranza del Presidente dott. Rocco Camerata Scovazzo, il Foro palermitano ha ricevuto una più che valida risposta all'acclarata richiesta di punti di riferimento in materia.

Portavoce di questa esperienza della I Sezione Civile è il dott. Angelo Piraino, magistrato referente per l'informatica del distretto di Palermo, al quale non può che rivolgersi un sentito ringraziamento per aver tradotto in formule matematiche la normativa vigente e la prassi giurisprudenziale in materia di regolamentazione e sistemazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi, in sede di separazione o divorzio.

L'utilizzo di questo valido strumento, già in uso con una formula meno dettagliata presso il Foro del capoluogo siciliano da almeno un biennio, conferma la possibilità di abbandonare la strada delle "false illusioni" in tema di assegno di mantenimento, lasciando il posto ad una apprezzabile riduzione del contenzioso.

Conoscere, in linea di massima, l'esito della decisione sugli aspetti patrimoniali della vicenda familiare, evita domande non congrue o sproporzionate, alleggerisce il carico giudiziario e permette di giungere ad una risoluzione consensuale degli aspetti patrimoniali delle vicende giudiziarie, sia in termini preventivi, che in termini di consensualizzazione di giudizi già promossi e pendenti, laddove la materia del contendere sia esclusivamente o prevalentemente focalizzata sul profilo economico.

È intuitivo come il programma di calcolo conduca ai risultati premessi solo quando l'opportunità del suo utilizzo sia apprezzata e applicata da entrambe le parti in contesa.

Il software, divulgato e accessibile a tutti gli operatori giuridici, fornisce una ineguagliabile convenienza di fronte all'ormai consolidata prassi, in termini di utilizzo del programma, da parte della I Sezione Civile del Tribunale di Palermo, che ha fornito al professionista la possibilità di adeguarsi a tale sistema, così da "calmierare" le richieste sproporzionate in materia di definizione dei rapporti patrimoniali e ridurre in tal modo il carico giudiziario.

Attraverso l'utilizzo del programma di calcolo è possibile considerare, contestualmente, parametri generali la cui complessiva valutazione è in grado di fornire al magistrato, agli avvocati e alle stesse parti, un criterio di massima per la determinazione e la definizione dei profili economici dei rapporti tra i coniugi.

Il software è stato presentato nel corso del convegno *Criteri di determinazione degli assegni nei*

procedimenti di separazione e di divorzio, Palermo 15.3.2008, organizzato da AIAF-Sicilia, C.S.M. Corte di Appello di Palermo e Consiglio dell'Ordine.

Prima di soffermarsi sul concreto funzionamento del programma e sull'analisi dei parametri che ogni operatore è chiamato ad inserire, è necessario precisare come i risultati cui conduce il software non possano equipararsi a quelli desumibili dall'utilizzo di precise e rigide tabelle, alla stregua di quelle esistenti in materia di danno biologico. Il software, infatti, richiede un importante e concreto intervento dell'operatore chiamato ad utilizzarlo e, quindi, un ampio margine di discrezionalità, con la conseguenza che, inseriti tutti i dati richiesti, il programma fornirà esclusivamente un range.

Venendo ai dettagli e ai criteri di utilizzo del software, nella veste grafica e nello stampato del programma qui riportato, scaricabile dal sito www.giustiziasicilia.it,

il primo dato che l'operatore è chiamato ad inserire è determinato dalla capacità economica complessiva dei coniugi, così come desumibile dai documenti fiscali.

È ormai operante l'onere del deposito, unitamente agli atti difensivi, delle dichiarazioni dei redditi percepiti dai coniugi nel triennio antecedente al procedimento di separazione e divorzio.

Detta valutazione su base triennale consente di fare emergere eventuali situazioni reddituali migliorative o peggiorative e, ancor più, altalenanti, che il programma andrà a valutare e calcolare attraverso una media matematica.

Laddove possano, invece, avanzarsi ragionevoli dubbi sull'affidabilità dei dati estrapolati dai documenti fiscali e si ritenga che le parti godano di una disponibilità economica diversa, sebbene non dichiarata, occorrerà allora utilizzare ulteriori elementi di prova, utili per accertare il reale tenore di vita condotto dalle parti, che differisce con notevole evidenza da quanto desunto dai dati fiscali.

In ipotesi di questo tipo l'Autorità Giudiziaria individuerà, orientativamente, un importo che possa ritenersi congruo a consentire alle parti di condurre quel tenore di vita, di fatto goduto, e utilizzerà non più i dati fiscali ma quel valore desunto induttivamente.

Indicati i redditi complessivi, rispettivamente riferiti, al coniuge obbligato al contributo e al coniuge richiedente l'assegno, il programma calcola automaticamente il reddito netto attraverso tre fattori:

- 1) reddito lordo;
- 2) imposta netta corrisposta;
- 3) esposizioni debitorie.

Con preciso riferimento alle situazioni debitorie, denunciate da uno dei coniugi, queste rilevano ai fini del reddito netto complessivo solo quando, debitamente provate, siano state contratte nell'interesse primario e per soddisfare esigenze effettive della famiglia.

Accertati questi dati di partenza, il programma individua la quota di disponibilità economica di cui la famiglia ha potuto usufruire in costanza di unione coniugale.

Nel caso di soggetti con capacità economica concreta, i Giudici della I Sezione Civile del Tribunale di Palermo ritengono necessario, attraverso un atteggiamento meramente presuntivo, stabilire se, impiegando le normali energie lavorative, il coniuge richiedente l'assegno sia in grado di procurarsi un reddito, ancorché minimo. Questo valore viene inserito nel campo relativo alla situazione reddituale del coniuge richiedente l'assegno, portando, quindi, a risultati diversi rispetto ad una disponibilità economica pari a zero.

Tale elemento, presuntivamente ricavato, può essere utilizzato in seno al programma solo quando la capacità lavorativa sia riconducibile ad elementi concreti e specifici, mai generici.

Completati i campi relativi alla situazione reddituale dei coniugi e individuato il reddito medio di cui ciascuna delle parti in contesa può effettivamente usufruire, la maschera del programma richiede l'inserimento di ulteriori dati, da cui emerge la già riferita discrezionalità dell'operatore, ma soprattutto l'adeguamento del software alla normativa vigente in tema di affidamento condiviso della prole.

Ecco che, inserito il numero dei figli, il programma richiede di indicare se la determinazione dell'assegno sia funzionale ad un procedimento di separazione o di divorzio.

Ci si accorge con immediatezza che nel caso di separazione coniugale, indicato ovviamente con la lettera "S", il programma inserisce automaticamente il numero "17" nel campo riservato al numero degli anni di matrimonio; questo perché da una recente ricerca ISTAT si è potuto desumere, come la durata media dei matrimoni in Italia sia proprio di 17 anni. Laddove, invece, il procedimento sia di divorzio, è necessario indicare la durata effettiva del matrimonio.

Il software calcola, innanzitutto, la quota di reddito complessivo da utilizzare in favore della prole, determinando, poi, la quota spettante a ciascun genitore, in proporzione al proprio reddito.

Elemento di novità, dettato dalla seppur non precisa normativa in materia di affidamento condiviso e di grande incidenza nella determinazione dell'assegno in favore della prole, è il campo dedicato alla cosiddetta "percentuale di accudimento", il cui inserimento è completamente rimesso alla discrezionalità dell'operatore, in virtù delle indicazioni fornite dalle parti.

Tale percentuale non si identifica con il tempo che ciascun genitore dedica astrattamente ai figli, bensì con il tempo di reale accudimento degli stessi e fornisce la misura in cui ciascun genitore provvede concretamente ai bisogni della prole.

Fatto certo il totale del reddito complessivo, la predetta percentuale consente di individuare quale parte della quota riservata ai figli deve essere riconosciuta in favore del coniuge richiedente l'assegno, lasciando la restante parte a carico di quest'ultimo.

Rispetto al precedente foglio di calcolo, utilizzato per circa un biennio in via sperimentale, il nuovo software indica, sulla base di tutti i dati richiesti, anche la percentuale da attribuire a ciascun genitore nella ripartizione delle spese straordinarie da affrontare nell'interesse della prole.

Ultimo dato richiesto è la "percentuale di aumento e diminuzione", che consente di tener conto di tutto ciò che non è matematicamente valutabile.

Ad esempio, l'assegnazione della casa coniugale che l'art. 155 *quater* c.c. impone di valutare. Così se il coniuge richiedente l'assegno usufruisce anche dell'assegnazione della casa familiare (casa che potrebbe essere in comproprietà tra i coniugi o di proprietà esclusiva del coniuge obbligato all'assegno) dovrà essere effettuato un abbattimento sulle somme complessive (in questo caso si dovrà indicare " - 30%" di abbattimento)¹.

Altre ragioni di applicazione della percentuale di aumento e diminuzione risiedono nella ipotesi di addebito della separazione, nella consistenza patrimoniale del coniuge² o nel particolare contributo dato da un coniuge alla formazione del patrimonio.

¹ Se il coniuge non assegnatario della casa familiare usufruisce al contempo di altra soluzione abitativa di sua proprietà, la percentuale di abbattimento non sarà più del -30% ma del -15%.

² Se un coniuge oltre a percepire un reddito gode di un consistente patrimonio immobiliare, si applicherà la percentuale di aumento pari al 15% o al 20%.

Una volta completato l'inserimento di tutti i dati richiesti e calcolato l'importo dell'assegno da riservare alla prole, il programma calcola se, e in quale misura, spetti un contributo al mantenimento al coniuge che ne fa espressa richiesta.

Il software procede calcolando quanto del reddito complessivo, decurtato dell'importo riservato alla prole, resti nella disponibilità di ciascun coniuge e, successivamente quanto è necessario prelevare dal reddito di uno per renderlo il più vicino possibile a quello dell'altro.

Su questa quota di perequazione viene applicata una percentuale di abbattimento, definita "quota di ponderazione", che si fonda sulla presunzione secondo cui il soggetto che sta in gruppo ha una economia di spesa che manca al soggetto che lascia la casa familiare. Basandosi sulla vita in comunità, tale quota, non è però stata calcolata in modo fisso, bensì collegata alla percentuale di accadimento della prole e decresce al crescere di quest'ultima.

È ovvio che se la percentuale di accadimento è pari al 50% non verrà applicata alcuna quota di ponderazione, viceversa se la prole vive esclusivamente con un genitore, aumenterà l'assegno relativo ai figli ma diminuirà quello in favore del coniuge che, "usufruendo del gruppo", avrà una maggiore economia di spesa.

La predetta quota di ponderazione non è comunque un campo del software richiesto al professionista, ma è rimesso all'attenzione del Giudice, chiamato a dirimere la controversia familiare.

Contributo al mantenimento della prole (comprensivo di ripartizione delle spese straordinarie in favore della prole) ed eventuale assegno in favore del coniuge richiedente sono, di fatto, i risultati cui il software conduce.

È indubbio l'importante vantaggio che la conoscenza e la diretta applicazione dei criteri di giudizio generali ed astratti possono comportare nella gestione e risoluzione della crisi familiare, nell'ambito dei procedimenti di separazione e di divorzio, ma emerge con altrettanta chiarezza come siano comunque calcoli che, lungi dall'imporsi in modo rigido e impersonale, potranno trovare de-rogà in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

